



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 25 Febbraio 2016

L'anno duemilasedici, addì venticinque del mese di Febbraio, alle ore 21:00 nella sala consiliare, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria e pubblica, di prima convocazione, per la trattazione del seguente oggetto:

MODIFICHE ALL'ART. 76 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE EDILIZIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2, 1° COMMA LETTERA F BIS) L.R. 06/06/2008 N. 16 E S.M.I..

Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

N.	Componente	Pres.	N.	Componente	Pres.
1	ARMANINO ALBINO	S	12	GRINO GIORGIO	S
2	BANDINI MANLIO	S	13	MAGGI MATTEO	S
3	BATTILANA MAURO	S	14	MANGINI DANIELA	S
4	BENVENUTO PIERO	S	15	SARTELLI ANDREA	S
5	BIXIO MARIA ELISA	S	16	STAGNARO GIANCARLO	S
6	BIXIO MASSIMO	N	17	TASSANO MARTINO	S
7	CONTI MARCO	S	18		
8	PANERO DONATELLA	N	19		
9	FORESTA MARA	S	20		
10	GARIBOTTO ANDREA	N	21		
11	GHIO VALENTINA	S			

Consiglieri presenti N. **14**

Hanno partecipato gli Assessori:

N.	Assessore	Pres.	N.	Assessore	Pres.
1	GIANELLI PIETRO	S	5	PINASCO LUCIA	S
2	CALABRO' GIORGIO	S	6		
3	POZZO ENRICO	S	7		
4	BONGIORNI PAULA	S			

Presiede: BIXIO MARIA ELISA, *Vice Presidente, in sostituzione del Presidente assente per legittimo impedimento*

Assiste: il Vice Segretario CHIOGGIA STEFANO

Sono nominati i seguenti scrutatori: BANDINI MANLIO, FORESTA MARA, SARTELLI ANDREA



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA:

- La lettera f bis), 1° comma dell'art. 2 L.R. 06/06/2008 n. 16 (DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA) come modificata dall'art. 6, 1° comma, della L.R. 07/04/2015 n. 12 (DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA REGIONALE) che dispone come il regolamento edilizio detti la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi nonché in materia di abbattimento di barriere architettoniche e localizzative;

CONSIDERATO CHE:

- il vigente regolamento edilizio è stato approvato con atti del Consiglio Comunale n. 98 del 10/08/2000 e n. 9 del 16/02/2001 e successivamente modificato con atti del Consiglio Comunale n. 72 del 28/07/2007 e n. 2 del 07/01/2010;
- esso deve essere completamente adeguato alle norme di cui all'art. 2 della L.R. 16/2008 e può riguardare esclusivamente le materie ivi enunciate, essendo quanto ad esse estranee già decadute *ope legis*;
- nelle more del completo adeguamento delle norme regolamentari si ritiene necessario apportare modifiche all'art. 76 - BARRIERE ARCHITETTONICHE - sostituendolo integralmente, sia per adeguarlo alle norme legislative nel frattempo intervenute sia per rendere cogenti alcune disposizioni del D.M. 14/06/1989 n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche);
- in particolare si vuole rendere obbligatori i criteri di visitabilità delle singole unità immobiliari destinate a *sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione* (punto 5.2 dell'art. 5 D.M. 236/89) e *gli altri luoghi aperti al pubblico* (punto 5.5 D.M. 236/89) nel caso di interventi edilizi eccedenti la mera manutenzione ordinaria di cui all'art. 6 L.R. 16/2008;
- che tale manifesta volontà di coinvolgimento del settore privato nella riprogettazione di tutti gli spazi esistenti da adeguare alla comunità di persone con diversa mobilità risponde a finalità di integrazione sociale oltreché ambientale, e deve necessariamente coordinarsi con gli interventi nel settore pubblico affinché venga completamente superata ogni barriera sia fisica che culturale;
- che al riguardo le recenti modifiche alla legge regionale 12/06/1989 n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative) operate dall'art. 20 (Modifiche alla legge regionale 12 giugno 1989, n. 15) della legge regionale 07/04/2015 n. 12, pur disponendo che:
"In caso di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia anche parziale di edifici non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche che sono sedi di attività aperte al pubblico, le medesime opere non devono determinare un peggioramento delle caratteristiche originarie di accessibilità delle unità immobiliari interessate dalle stesse"
non rappresentano ancora la necessaria svolta culturale nell'affrontare la tematica in argomento;



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

- che le disposizioni regolamentari approvande al contrario rendono obbligatori gli interventi necessari a garantire un buon grado di accessibilità a tutti gli spazi privati aperti al pubblico contribuendo decisamente a sviluppare una città accessibile in tutte le sue componenti ambientali;

VISTO:

- il parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata, sotto il profilo della regolarità tecnica, conservato agli atti;

Con voti unanimi favorevoli dei n. 14 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1) di sostituire integralmente il testo dell'art. 76 del vigente regolamento edilizio comunale, con il seguente:

"ARTICOLO 76 – BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. *Il Comune promuove, protegge e garantisce il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuove il rispetto per la loro intrinseca dignità in piena coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite, sottoscritta dall'Italia in data 30/3/ 2007.*
2. *La costruzione di nuovi edifici privati, la ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, nonché gli interventi edilizi riguardanti edifici già adeguati alle disposizioni di cui al presente articolo, sono redatti in osservanza alle disposizioni di cui al D. M. 14/6/1989 n.ro 236.*
3. *Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità alle persone con disabilità, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30/3/ 1971; n.ro 118 e s.m.i., alla sezione prima del Capo III (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico) del D.P.R. 6/6/2001, n.ro 380 e s.m.i., al Regolamento approvato con D.P.R. 24/7/1996 n.ro 503, al D.M. 14/6/1989 n.ro 236.*
4. *I criteri di progettazione per la visitabilità di cui all'art. 5 D.M. 14/6/1989 n.ro 236 devono essere sempre garantiti per gli interventi eccedenti la mera manutenzione ordinaria, di cui all'art. 6 L.R. 06/06/2008 n.16 e s.m.i. riguardanti singole unità immobiliari destinate o da destinarsi a sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione nonché gli altri luoghi aperti al pubblico di cui ai punti 5.2 e 5.5 dello stesso articolo 5 D.M. 236/89.*
5. *I mutamenti di destinazione d'uso con o senza opere di edifici o parti di essi verso le destinazioni di cui al comma precedente devono comunque garantire i criteri di visitabilità di cui all' art. 5 D.M. 236/89.*
6. *In tutti i casi in cui sia dimostrata l'impossibilità tecnica, connessa ad elementi strutturali dell'edificio o della singola unità immobiliare di soddisfare i requisiti di visitabilità di cui ai precedenti commi 4 e 5, deve essere garantita la visitabilità*



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

condizionata di cui al punto 5.7 dell'art. 5 D.M. 236/89.

7. *Fatta salva l'applicazione del precedente 6° comma, in nessun caso verranno rilasciate autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico comunale o concessioni demaniali all'utilizzo di spazi per mettere in opera dehors di cui all'art. 15, punto 5.7 delle Norme di Conformità e Congruenza del PUC vigente, ove gli stessi non soddisfino i requisiti di cui al precedente 4° comma.*
8. *Le mere opere di manutenzione ordinaria di cui all'art. 6 della L. R. 16/6/2008 n.ro 16 e s.m.i. non possono in ogni caso determinare un peggioramento delle caratteristiche originarie di accessibilità e/o di visitabilità riferite alle unità immobiliari di cui al precedente comma 4. "*

2) di demandare ai competenti uffici tutti i successivi incumbenti di pubblicità e deposito di cui all'art. 3 della L.R. 06/06/2008 n. 16 e s.m.i.

Con votazione separata ai sensi dell'art. 134, 4° c., del D.Lgs. 267/2000, con voti unanimi favorevoli dei n. 14 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

MARIA ELISA BIXIO

Il V. Segretario Generale

STEFANO CHIOGGIA



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

IL SETTORE AREA5-EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: PROPOSTA DI CONSIGLIO

OGGETTO: MODIFICHE ALL'ART. 76 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE EDILIZIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2, 1° COMMA LETTERA F BIS) L.R. 06/06/2008 N. 16 E S.M.I..

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **1452597** del **25/01/2016***

Data 27/01/2016

*Il Dirigente del Settore
Arch. Luisa Stefani*

ORIGINALE
del
2000

ART. 76
BARRIERE ARCHITETTONICHE

1 - Nelle sistemazioni e costruzioni degli spazi ed edifici pubblici o destinati ad uso pubblico dovranno essere osservate le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 503, emanato in attuazione dell'articolo 27 della Legge 30 marzo 1971 n. 118 nonché, per le altre costruzioni, le disposizioni contenute nella Legge Regionale 12 giugno 1989 n. 15 e, per quanto riguarda la normativa tecnica, quelle di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236, emanato in attuazione della Legge 09/01/1989 n. 13 e modifiche successive.

2 - Il rilascio del decreto di abitabilità o agibilità, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 24 della Legge 5/2/1992 n. 104 e dell'art. 22 della Legge Regionale n. 19/94 è subordinato a certificato di collaudo da redigersi in conformità allo schema-tipo approvato con D.G.R. n. 7665 del 4/11/1994.